



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di istruzione universitaria, e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la Prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, e in particolare l'articolo 1, comma 1 (“*Organizzazione del Ministero*”), l'articolo 1, comma 2, che disciplina l'articolazione delle cinque Direzioni generali coordinate da un Segretario generale e l'articolo 5, concernente le funzioni della Direzione generale della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”, e in particolare l'Allegato 2;

VISTI, inoltre, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2021 (prot. n. 1137), di istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022 (prot. n. 932), di attivazione della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*”, e in particolare l’articolo 28 (intitolato “*Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali*”):

- comma 2-bis, secondo cui: “*Al fine di rafforzare l’attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente: "Art. 21-bis (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca). - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell’università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata “Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca”. 2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni: a) valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’ANVUR, al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato; b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell’ambito degli elenchi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b); c) coadiuva il Comitato di cui all’articolo 21, assicurando l’avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21; d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi”.*”;
- comma 2-ter, primo periodo, secondo cui: “*La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all’articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell’università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. [...]*”;
- comma 2-ter, ultimo periodo, secondo cui: “*[...] Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l’articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.*”;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l’articolo 2, con cui è stata costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 50 del 2022, convertito dalla legge n. 91 del 2022 (cit.), con cui è stato istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR);

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative;

CONSIDERATA la necessità di istituire, presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 240 del 2010, come introdotto dall'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, convertito dalla legge n. 91 del 2022, e del comma 2-ter, del medesimo articolo, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "*Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca*", articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Struttura tecnica per la valutazione dei progetti di ricerca)

1. Ai sensi e per le finalità di cui dell'articolo 21-bis della legge n. 240 del 2010, come introdotto dall'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, convertito dalla legge n. 91 del 2022, e del comma 2-ter del medesimo articolo, è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "*Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca*" (di seguito Struttura tecnica).
2. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165 e in particolare quelle della Direzione generale della ricerca, la Struttura tecnica, in aggiunta alle funzioni di promozione del coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis della legge n. 240 del 2010, svolge le seguenti funzioni:
 - a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;
 - b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge n. 240 del 2010 (cit.);
 - c) coadiuva il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui al predetto articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui al ridetto articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi.
3. Il dirigente di prima fascia responsabile della Struttura tecnica ne coordina le attività e le funzioni. Il predetto dirigente generale assicura che lo svolgimento delle funzioni della predetta Struttura tecnica avvenga in costante e tempestivo raccordo con le Direzioni generali del Ministero, in relazione ai profili di rispettiva competenza.
 4. La Struttura tecnica, nelle more della attivazione del pertinente centro di responsabilità amministrativa, si colloca nell'ambito del Centro di responsabilità "Segretariato generale".
 5. La Struttura tecnica supporta gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro anche nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a migliorare e rafforzare la qualità delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello nazionale, comunitario, internazionale, acquisisce proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.
 6. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Struttura tecnica si raccorda, assicurando una interlocuzione costante con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca, col Segretariato generale e con le Direzioni generali del Ministero per i profili di rispettiva competenza.

Articolo 2

(Articolazione della Struttura tecnica per la valutazione dei progetti di ricerca)

1. La Struttura tecnica di cui all'articolo 1 è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

Ufficio di coordinamento delle attività di valutazione e degli affari generali

- a) svolge attività di raccolta, analisi e diffusione delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello nazionale, comunitario, internazionale;
- b) cura le attività e le funzioni trasversali di competenza della Struttura tecnica anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale;
- c) coordina le attività relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Struttura tecnica, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, nonché le attività correlate alla organizzazione e al funzionamento della Struttura tecnica;
- d) coordina gli adempimenti necessari alla redazione del Piano integrato di attività e di organizzazione;
- e) svolge una funzione di supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Struttura tecnica;
- f) cura le attività riguardanti gli affari legali della Struttura tecnica ed i conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di sua competenza;
- g) cura l'attività di liquidazione delle spese legali collegate a contenziosi di pertinenza della Struttura tecnica, in raccordo con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- h) cura la definizione delle procedure e dei criteri di selezione e valutazione, ex ante, in itinere, ex post, nell'ambito delle rispettive attività di competenza, in raccordo con le competenze e con le attività delle Direzioni Generali del Ministero;
- i) garantisce lo svolgimento delle predette attività in raccordo con il CNVR;
- l) garantisce l'espletamento delle procedure amministrativo contabili riferite alle attività di valutazione;
- m) provvede all'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi ai valutatori e revisori incaricati delle attività di valutazione di competenza

Ufficio di supporto al CNVR:

- a) garantisce l'attività di supporto tecnico e organizzativo al CNVR attivando, anche su indicazione del CNVR, i più idonei e necessari strumenti informatici;
- b) coadiuva il CNVR, nella definizione delle procedure e criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attività di competenza delle Direzioni Generali del Ministero, assicurandone idonee modalità di funzionamento, aggiornamento e implementazione e potendo anche proporre nuove soluzioni e procedure;
- c) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), della legge n. 240 del 2010, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) cura il procedimento di nomina dei revisori e i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definiti dal CNVR, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. b), della legge n. 240 del 2010, assicurando il coordinamento dei revisori e la verifica dei connessi tempi di svolgimento delle attività;
- e) coadiuva il CNVR, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del dell'articolo 21 della legge n. 240 del 2010.

Ufficio di monitoraggio e di valutazione di impatto:

- a) svolge attività di raccolta e analisi e diffusione dei dati rinvenuti dalle attività di valutazione di competenza delle Direzioni generali, delle Istituzioni della formazione superiore e degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, definendo e mettendo a disposizione delle stesse apposite banche dati aperte e costantemente aggiornate;
- b) coadiuva il CNVR e l'ANVUR nella definizione ed attuazione delle procedure e dei criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del MUR, delle Istituzioni della formazione superiore e degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;
- c) definisce, realizza e mantiene aggiornate apposite banche dati di raccolta dei progetti di ricerca finanziati a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale, curando il necessario raccordo tecnico e organizzativo con le relative amministrazioni e istituzioni competenti.



Al Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 3 (Organizzazione e trattamento economico)

1. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.
2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 del presente articolo è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
3. Al Direttore generale preposto alla Struttura tecnica, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'università e della ricerca.
4. Agli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale. Ai dirigenti di cui al presente comma, fermo restando il trattamento economico fondamentale, è attribuita la misura del trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa